

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

**DIRITTO DI FAMIGLIA**  
Assegno ridotto se l'ex moglie eredita



Anche i beni che si ereditano dopo la separazione concorrono a determinare le «potenzialità economiche» dell'ex moglie e quindi a variare l'entità dell'assegno di mantenimento. Lo sottolinea la Cassazione - VI sezione civile - con ordinanza n. 11797 pubblicata il 27 maggio 2014 accogliendo il ricorso di un divorziato che non voleva più versare 1.100 euro mensili alla ex che, dopo la separazione, aveva ereditato case in parte vendute per 960 mila euro.

**LAVORO**

**Azienda condannata per polveri d'amianto**

Condanna per l'azienda che ha lasciato che il lavoratore inalasse polveri d'amianto con il decesso per neoplasia polmonare di quest'ultimo. Questa la decisione presa dalla Cassazione - sezione Lavoro - con la sentenza n. 11831 pubblicata ieri in merito a un'esposizione del lavoratore nel periodo 1976-92 superiore al limite indicato dal Dlgs 277/91. Il ricorso dell'azienda - basato su una diversa visione delle mansioni del lavoratore e dell'esposizione all'amianto - è stato rigettato.

**PENALE**

**Quando non scatta il sequestro preventivo**

Nei confronti delle persone giuridiche (e nel caso si proceda per violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società) non può essere disposto il sequestro preventivo sui beni di qualsiasi natura appartenenti all'impresa. Questa la decisione della Cassazione - IV sezione penale - con la sentenza n. 21599 pubblicata ieri.

**FORMAZIONE**

**A Genova seminario sulla crisi d'impresa**

Il 30 maggio a Genova, presso il centro congressi del porto antico, è in programma il seminario «Crisi d'impresa tra soluzioni efficienti e contrasto degli abusi» organizzato dagli ordini di Genova dei commercialisti ed esperti contabili e degli avvocati.

A CURA DI Enrico Bronzo

**Corte Ue.** Il principio del «ne bis in idem» non esclude un nuovo processo penale in un altro Stato

# Pena inattuata, sì a un altro giudizio

Interpretazione di Schengen per la lotta all'impunità transfrontaliera

Marina Castellaneta

Vi libera a un procedimento penale in un altro Stato Ue se la condanna, per lo stesso fatto, già decisa in un Paese membro, non è stata eseguita.

Nel segno della lotta all'impunità in contesti transfrontalieri e per la sicurezza giuridica nello spazio Ue. Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata ieri (C-129/14) a seguito di un rinvio pregiudiziale d'urgenza del tribunale regionale superiore di Norimberga. Lussemburgo aderisce, quindi, a un'applicazione più limitata del divieto di un doppio giudizio nello spazio Ue, stabilendo che il principio del **ne bis in idem** nell'ambito della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (Caas) può avere effetto solo se le pene pronunciate a titolo principale siano effettivamente eseguite. Con nessuna possibilità per un condannato di sottrarsi a un nuovo giudizio in un altro Stato membro se è stata eseguita solo la pena pecuniaria ma non quella detentiva alla quale è stato condannato.

I giudici tedeschi avevano avviato un procedimento penale per una truffa commessa in Italia da un imputato che era stato già condannato in contumacia, dai giudici italiani, a una sanzione pecuniaria e a una pena detentiva. Era stata eseguita solo la sanzione pecuniaria, ma il condannato non aveva scontato la pena detentiva anche perché detenuto in Austria per altri reati.

Le autorità tedesche avevano emesso un mandato di arresto europeo per processarlo per il reato di truffa, ma l'imputato ha invocato il rispetto del principio del **ne bis in idem**. Di qui il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue.

Prima di tutto, gli eurogiudici hanno chiarito che l'articolo 54 della Caas stabilisce che una persona giudicata con sentenza definitiva in uno Stato contraente non

può essere sottoposta a un procedimento penale per i medesimi fatti in un altro Paese parte al trattato solo se, in caso di condanna, «la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita». Nei casi in cui la pena non è eseguita o è eseguita parzialmente - osserva la Corte - è possibile avviare, invece, il procedimento in un altro Stato membro. Senza che vi sia alcun contrasto né con le decisioni quadro, inclusa La 2008/909 sul reciproco riconoscimento delle sentenze né con l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che non limita l'applicazione del **ne bis in idem** alla previsione esecuzionale della pena. Ma c'è di più.

Per la Corte, infatti, poiché le Spiegazioni relative alla Carta richiamano proprio l'articolo 54 della Caas è evidente che non vi è alcuna contrarietà alla condizione supplementare apposta da Schengen. Tanto più che la condizione serve a garantire la realizzazione di un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione europea ossia l'attuazione di uno spazio di sicurezza, senza «sacche» di impunità.

Che sussiste se la pena, che deve essere considerata nel suo complesso e, quindi, sia con riguardo alla pena pecuniaria sia a quella detentiva quando comminata a titolo principale, non viene eseguita.

Il Sole 24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Rassegna di massime su merce difettosa e deposito in albergo

Rassegna delle massime a cura della redazione Lex24 sulla merce difettosa - in particolare sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso - e, in materia di contratti, sul deposito in albergo.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Affollamento.** Orlando si aspetta la promozione

## Carceri, parte l'«esame» europeo

Patrizia Maciocchi

Scade oggi l'ultimatum che la **Corte europea dei diritti dell'uomo** ha dato all'Italia con la sentenza Torregiani, con la quale ha fatto scattare la condanna per trattamenti inumani e degradanti a causa del sovraffollamento delle carceri. Il verdetto arriverà dopo il 5 giugno data nella quale si concluderanno le riunioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che iniziano il 3 giugno: tre giorni per esaminare lo stato di attuazione delle sentenze della Cedu. L'organo decisionale può prendere tre strade: adottare una risoluzione con la quale dichiara chiuso il caso, perché soddisfatto delle misure adottate; aprire una fase interlocutoria perché «convinto» parzialmente. In tale eventualità il Comitato i ministri dei 47 Paesi decide di rimandare la soluzione a una nuova riunione, chiedendo nel frattempo delle integrazioni al Paese sotto esame. La terza via, meno probabile, è che si applichi immediatamente una sanzione pari a 100 milioni di euro. Il ministro della Giustizia An-

drea Orlando, che ieri con il presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani ha firmato un protocollo d'intesa sulle carceri, ritiene probabile una «promozione» di Strasburgo. Un ottimismo fondato sui dati: oggi i detenuti sono 59.683 mentre erano 66.028 un anno fa. Il meno 6 mila è un risultato anche se ci sono ancora 134,6 detenuti per 100 posti letto. Una speranza di sfoltire il numero dei detenuti è riposta anche sull'effetto della sentenza Fini-Giovanardi (32/2014), con la quale la Corte Costituzionale ha bocciato la norma che equiparava le droghe leggere alle pesanti.

Ma c'è ancora della strada da fare per adeguarsi agli standard richiesti e anche gli avvocati, attraverso il consigliere-segretario Andrea Mascherin, assicurano il loro impegno «Il Cnf garantisce il proprio sostegno e la propria collaborazione al ministro della Giustizia, per la individuazione e l'attuazione di tutte le misure da porre a tutela della dignità umana e, con essa, del nostro Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Fusioni.** La massima del Notariato di Milano

## Check patrimoniale, rinuncia all'unanimità

Angelo Busani

Se c'è il consenso unanime dei soci, nella fusione si può omettere la redazione della situazione patrimoniale (la cui presenza è altrimenti necessaria, ex articolo 2501-quater del Codice civile). È questo l'orientamento del Consiglio Notarile di Milano nella nuova massima n.137. E ciò si verifica anche nel caso in cui:

a) si tratti della partecipazione a una fusione di una società che non abbia ancora approvato il suo primo bilancio di esercizio (in applicazione estensiva dell'articolo 2501-quinquies, comma 3, Codice civile, gli amministratori devono però segnalare le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo intervenute tra la data di costituzione della società e la data in cui viene deliberata l'approvazione del progetto di fusione);

b) si tratti di una fusione «con indebitamento», e cioè tra società una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra;

c) si tratti di una fusione transfrontaliera, e cioè tra società con sede legale in Stati diversi (occorre il consenso alla rinuncia della situazione patrimoniale anche di tutti i soci della società straniera; la norma italiana non si applica alla situazione patrimoniale della società straniera).

La giustificazione del nuovo orientamento è, in sintesi, che l'articolo 2501-quater del Codice civile non pone eccezioni alla re-

gola dell'ammissibilità della rinuncia unanime dei soci alla situazione patrimoniale di fusione. Pertanto, la facoltà di rinuncia unanime deve intendersi riferita sia alla rinuncia a una situazione patrimoniale più aggiornata rispetto all'ultimo bilancio, sia alla situazione patrimoniale che fosse la prima in assoluto (cioè, non preceduta da alcun bilancio di esercizio); e pure nella normativa sulla fusione con indebitamento e sulla fusione transfrontaliera non emergono limiti di sorta. Prima di questo chiarimento, nelle stesse ipotesi, si poteva essere messi in discussione in base al fatto che l'articolo 2501-quater ammette la sostituibilità della situazione patrimoniale con il bilancio dell'ultimo esercizio, a condizione che esso sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione.

Quanto alla fusione con indebitamento, il dubbio sulla necessaria presenza della situazione patrimoniale poteva forse derivare dall'osservazione del rilevante apparato di documenti e di notizie che la legge impone al fine di manifestare la capacità della società incorporate di avere le risorse per far fronte al soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Ricerca sui Tribunali lombardi.** Fallita oltre la metà delle aziende che hanno fatto ricorso ad accordi preventivi e di ristrutturazione

## Il concordato non salva le imprese in crisi

Giovanni Negri

BRESCIA

**Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione** sono ben lontani dal rappresentare credibili vie d'uscita dalla crisi d'impresa. È quanto emerge da una ricerca condotta dall'Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese dell'università di Brescia presentata ieri nell'aula magna del Dipartimento di economia e management. La ricerca ha messo sotto osservazione i procedimenti depositati presso i tribunali lombardi di Milano, Brescia, Bergamo, Crema e Cremona. In totale sono state 1.248 le procedure esaminate nell'arco di un triennio (entro giugno 2013) con un netto aumento, ed è già un segnale, sia pure prevedibile alla luce del progressivo aggravarsi della situazione economica, nel corso del tempo: da 168 casi si è poi passati a 654.

La maggior parte delle imprese che hanno utilizzato queste procedure sono di piccole dimensioni (sotto i 20 dipendenti e con un fatturato inferiore a 5 milioni di euro); predispongono il bilancio in forma abbreviata, sono scarsamente patrimonializzate (con un capitale sociale al minimo legale) e di rilevante anzianità (in preva-

lenza con oltre 10 anni di vita). I settori merceologici maggiormente colpiti sono quelli del commercio, delle costruzioni e del real estate in generale.

Assai significativo il dato relativo all'esito delle procedure, soprattutto alla luce della volontà del legislatore che con ripetuti interventi ha provato a mettere in campo soluzioni finalizzate alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Invece, l'analisi dello stato dei casi alla data del 10 aprile 2014 evidenzia che, in media la metà delle imprese che hanno utilizzato concordati o accordi è poi fallita con percentuali molto elevate per i casi del 2011 (92% a Milano, 96% a Bergamo, 100% a Cremona e 96% a Brescia) che poi decrescono e si assestano su percentuali più basse per i casi del 2013.

Le imprese ricorrono in modo rilevante al concordato in bianco (258 casi nel 2012, anno nel quale l'istituto è stato introdotto con decorrenza 11 settembre per assestarsi a quota 323 a giugno del 2013), strumento finalizzato a chiedere ai tribunali il tempo necessario per formalizzare un piano di risanamento da sottoporre al voto dei creditori. Al deposito del concordato però non sempre segue la presentazione di un progetto di ri-

sanamento completo. La frequenza con cui il processo viene completato varia in modo significativo tra i tribunali analizzati dove si passa dal 50% circa di Milano, al 78% di Bergamo (anno 2013), al 92% di Crema e 75% di Cremona per chiudere con il 36% di Brescia.

Tra i casi di concordato preventivo presentati a Milano il 58% sono di tipo liquidatori ed il 23% misti (con cessione di ramo d'azienda), a Bergamo la liquidazione è l'obiettivo del 61% dei casi ed il 34% delle procedure sono di tipo misto, a Crema la percentuale dei casi di liquidazione è del 56% oltre all'11% dei casi misti di liquidazione e continuità, a Cremona il 64% delle imprese sceglie la strada della procedura di liquidazione percentuale che sale al 69% nel caso di Brescia.

Le procedure prevedono in genere la proposta di pagamento di una percentuale di soddisfazione a creditori inferiore al 100%. In pochi casi infatti la procedura è di tipo dilatorio e dunque solo con richiesta di dilazioni delle originarie condizioni di pagamento (1% dei casi rilevati a Milano, 4% a Bergamo). Negli altri casi la percentuale offerta è, in larga parte, inferiore al 40 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il bilancio**

Che cosa è successo alle imprese che hanno avuto accesso al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione

Tribunale/ Stato giuridico	Anno 2011	Anno 2012	Da gennaio a giugno 2013	Totale dal 2010* a giugno 2013
<b>Milano</b>	85	221	214	520
Fallita	79	108	97	284
Non fallita	6	113	117	236
<b>Bergamo</b>	25	67	26	118
Fallita	24	37	7	68
Non fallita	1	30	19	50
<b>Crema</b>	6	5	5	16
Fallita	6	2	-	8
Non fallita	-	3	5	8
<b>Cremona</b>	5	3	2	10
Fallita	5	2	1	8
Non fallita	-	1	1	2
<b>Brescia</b>	23	82	76	184
Fallita	22	44	31	99
Non fallita	1	38	45	85
<b>Totale complessivo</b>	144	378	323	848

(\*) dati non indicati in tabella  
Fonte: Osservatorio sulle crisi d'impresa - Università di Brescia

**Cassazione penale.** Se è dimostrata l'apparenza

## Il finto trust non copre le quote dal sequestro

Alessandro Galimberti

MILANO

Il **trust apparente** (sham trust) non mette al riparo le quote societarie dal sequestro preventivo della Procura. Il risvolto penale di un principio civilistico assodato - e che determinerebbe la radicale nullità della segregazione dei beni - è al centro della sentenza 21621/14 della Sesta penale della Cassazione, depositata ieri.

Il caso nasceva dal ricorso di una società di Melito Porto Salvo in opposizione al decreto del Gip di Reggio Calabria che aveva sequestrato quote azionarie, nel frattempo girate a un trust di diritto inglese. Secondo i ricorrenti, il conferimento dei beni al trustee aveva di fatto e di diritto reciso la disponibilità delle quote azionarie in capo al disponente, indagato per associazione e delinquere e altri reati finalizzati alla costituzione di un cartello di imprese in grado di gestire la totalità degli appalti pubblici del posto. L'irrevocabilità statutaria della segregazione, sempre stando a questa versione dei fatti, avrebbe

dimostrato la genuinità del trust, e pertanto l'abnormità del decreto del giudice dell'indagine preliminare.

A confutare questa tesi c'è però - sottolinea la Sesta - un'accurata attività investigativa che, tra intercettazioni ambientali e accertamenti presso l'Inps (dove emergeva il ruolo di dipendenti del trust degli stessi disponenti) dimostra la natura puramente virtuale del trust, e la permanenza di beni conferiti in capo agli indagati. Pertanto, scrive la Corte nel principio di diritto formulato, «sono assoggettabili a sequestro preventivo finalizzato alla confisca le partecipazioni a società trasferite in un trust, quando sussistono elementi indiziari sintomatici di una correlazione tra l'oggetto di tale atto di destinazione e l'ipotizzata attività illecita, che consentono di ritenere fittizia l'operazione negoziale in ragione della persistente disponibilità dei beni in capo ai precedenti amministratori della società».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADVANCE BOOKING PROGRAMMI E OFFERTE COMMERCIALI  
www.masternormetributi.formazione.ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE

24 ORE  
FORMAZIONE  
Professionisti

Dal Sole 24 ORE l'aggiornamento e la formazione continua per commercialisti e professionisti d'impresa.

**MASTER NORME E TRIBUTI**  
6 incontri da ottobre 2014 a maggio 2015

49 CREDITI FORMATIVI

In collaborazione con

NORME E TRIBUTI

Sistema Frizzera24

- ANCONA
- BARI
- BOLOGNA
- BRESCIA
- FIRENZE
- MESSINA
- MILANO
- NAPOLI
- PADOVA
- ROMA
- TRENTO
- TREVISI
- UDINE
- VERONA
- VICENZA



Servizio Clienti  
Tel. 02 5660.1887 - Fax 02 7004.8601  
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi  
Milano - via Monte Rosa, 91 / Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008